



## Comune di Parma

### SEGRETERIA GENERALE

#### **DELIBERAZIONE CC-2024-69 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/11/2024**

**Oggetto:** MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. ESAME ED APPROVAZIONE. I.E.

L'anno 2024, questo giorno undici (11) del mese di novembre alle ore 15:20 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Con la presidenza dell'adunanza di Alinovi Michele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Avv. Criscuolo Pasquale, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente del Consiglio, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 28 Consiglieri e precisamente:

ALINOVİ MICHELE	Presente
GUERRA MICHELE	Assente
ARCIDIACONO MARCO ALFREDO	Presente
BOCCHI PRIAMO	Assente
BOSCHINI MARCO	Presente
BRANDINI SERENA	Presente
CAMPANINI SANDRO MARIA	Presente
CANTONI STEFANO	Presente
CARPI FEDERICA	Presente
CARRILLO HEREDERO ALICIA MARIA	Presente
CAVANDOLI LAURA	Presente
CHIASTRA VIRGINIA	Presente
CONFORTI CATERINA	Presente
CORSARO GABRIELLA	Presente
COSTI DARIO	Presente
DALLA TANA ARTURO	Presente
GIOVANNACCI SABA	Presente

GUATELLI GIULIO	Presente
LAZZERONI DAVIDE	Presente
MARSICO MANUEL	Presente
NOUVENNE ANTONIO	Presente
OLUBOYO VICTORIA INIOLUWA	Presente
OSIO MARCO	Presente
OTTOLINI ENRICO	Presente
PALLINI FABRIZIO	Presente
PINTO ORONZO	Presente
SALZANO CRISTIAN	Presente
SELETTI INES	Assente
TAZZI ALESSANDRA	Assente
TORREGGIANI FRANCO	Presente
TRAMUTA GIUSEPPE	Presente
UBALDI MARIA FEDERICA	Presente
VIGNALI PIETRO	Assente

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Bonetti Caterina, Borghi Gianluca, Brianti Ettore, Bosi Marco, De Vanna Francesco, Lavagetto Lorenzo, Vernizzi Chiara.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: Carrillo Heredero Alicia Maria, Chiastra Virginia, Lazzeroni Davide.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio della seduta conservato presso la Segreteria Generale a voti unanimi dei n. 28 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2024-69) e reca l'oggetto sopra esplicitato.

Quindi con separata votazione unanime dei n. 28 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

## Comune di Parma

Proposta n. 5653 del 17/10/2024

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. ESAME ED APPROVAZIONE. I.E.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (*TUEL*), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, l'art. 52 disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 370/9 del 17 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che reca la disciplina generale dell'imposta di soggiorno, indicando gli enti locali che possono istituirla;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 53 del 13 dicembre 2012, con la quale il Comune di Parma ha istituito l'imposta di soggiorno ed ha approvato il Regolamento per l'istituzione e per la disciplina dell'imposta di soggiorno, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 53 del 25 giugno 2013, n. 36 del 27 maggio 2014, n. CC-2018-94 del 5 novembre 2018, n. CC-2020-68 del 9 novembre 2020, n. CC-2021-16 del 29 marzo 2021, e n. CC-2023-19 del 18 aprile 2023;

#### Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Ministero del Turismo ha istituito la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR), strumento che implementa, tramite meccanismi di interoperabilità, il coordinamento informativo tra i dati dell'amministrazione statale e territoriale ed è volto a fornire una mappatura degli esercizi ricettivi su scala nazionale, anche utile al contrasto di forme irregolari di ospitalità;
- nell'ultimo biennio, sono entrate in vigore diverse norme, sia statali che regionali, in materia di disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e, soprattutto, del codice identificativo regionale (CIR), di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 687/2023, e nazionale (CIN), di cui al D.L. 18

ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, della struttura o altra tipologia ricettiva;

- è attivo un tavolo tecnico tra il Ministero del Turismo, il Ministero dell'Economia e l'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), impegnato a revisionare regole e relativi dettagli operativi da applicare alla tassa di soggiorno, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti per gli albergatori e a rafforzare i controlli da parte delle amministrazioni locali, assicurando al contempo regole omogenee su tutto il territorio, da includere presumibilmente nella manovra finanziaria del 2025;
- ai sensi delle discipline sopra citate, i gestori ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione o gestione di portali telematici hanno l'obbligo di richiedere il rilascio dei codici anzidetti per identificare le strutture ricettive, e di indicarli in tutti gli annunci pubblicitari, sia cartacei che digitali, ovunque vengano pubblicati o comunicati; con riferimento al CIN, esso deve inoltre essere esposto all'esterno dello stabile in cui si trova l'immobile o la struttura ricettiva, nel rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
- per le funzioni di controllo e verifica e per l'irrogazione delle connesse sanzioni amministrative è competente il Comune nel cui territorio è ubicata la struttura o altra tipologia ricettiva;
- emerge pertanto l'opportunità di uniformare il più possibile la classificazione delle strutture e altre tipologie ricettive ai fini dell'imposta a quella prevista dalla normativa regionale in materia (L.R. Emilia-Romagna 16/2004), pur conservando la necessaria differenziazione ai fini dell'articolazione tariffaria;
- dall'esperienza maturata dalle strutture del Comune di Parma nella gestione dell'imposta di soggiorno, è emersa l'opportunità di apportare alcune modifiche al testo regolamentare, al fine di agevolarne l'interpretazione e l'applicazione e di adeguare i regimi agevolativi alle casistiche di utenza effettivamente rilevate, anche attraverso le osservazioni raccolte dai responsabili del pagamento (gestori delle strutture ricettive);

**Preso atto** che i funzionari addetti del Settore Entrate, Tributi, Stazione unica appaltante e Partecipazioni, del Settore Attività Produttive e Edilizia e del Settore Cultura e Turismo hanno esaminato il testo regolamentare e condiviso una proposta di modifiche ed integrazioni finalizzata a perfezionare le norme ivi contenute e, in particolare, la suddivisione delle classi di applicazione dell'imposta sulla base della natura e categoria delle strutture e altre tipologie ricettive;

**Esaminate** le proposte di modifica ed integrazione del testo regolamentare, di seguito schematizzate attraverso la comparazione dei testi:

<b>Testo vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno</b> <i>(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 9 novembre 2020 e successive modifiche e integrazioni)</i>	<b>Proposta modifiche al testo</b> <i>(eliminazioni in carattere rosso-barrato, aggiunte in carattere azzurro grassetto)</i>
<b>Art.6 - Obblighi del Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno</b> [...] 5. Per i soggiorni effettuati a cavallo dei	<b>Art.6 - Obblighi del Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno</b> [...] 5. Per i soggiorni effettuati a cavallo dei

<p>trimestri il versamento va fatto in relazione al trimestre in cui il soggiorno termina.</p> <p>[...]</p>	<p>trimestri il versamento va fatto in relazione al trimestre in cui il soggiorno termina. <b>Per i soggiorni effettuati a cavallo dei mesi il versamento va fatto in relazione al mese in cui il soggiorno termina.</b></p> <p>[...]</p>																
<p><b>Art.7 - Determinazione dell'imposta</b></p> <p>[...]</p> <p>4. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla sottostante classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale sul turismo, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.</p> <table border="1" data-bbox="172 869 743 2047"> <thead> <tr> <th data-bbox="172 869 743 1010"><b>Classificazione strutture ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.)</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="172 1010 743 1458"> <p>Alberghi<sup>1</sup> a 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle e 5 stelle lusso  Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence)<sup>2</sup> a 4 stelle  Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale)<sup>3</sup> a 4 soli  Strutture agrituristiche<sup>4</sup> a 5 margherite</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1458 743 1827"> <p>Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior  Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 3 stelle  Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli  Strutture agrituristiche a 3-4 margherite  Campeggi<sup>5</sup> e Villaggi turistici<sup>6</sup> a 3-4 stelle</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 1827 743 2047"> <p>Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale)  Appartamenti ammobiliati per uso turistico  Immobili oggetto di locazione breve</p> </td> </tr> </tbody> </table>	<b>Classificazione strutture ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.)</b>	<p>Alberghi<sup>1</sup> a 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle e 5 stelle lusso  Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence)<sup>2</sup> a 4 stelle  Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale)<sup>3</sup> a 4 soli  Strutture agrituristiche<sup>4</sup> a 5 margherite</p>	<p>Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior  Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 3 stelle  Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli  Strutture agrituristiche a 3-4 margherite  Campeggi<sup>5</sup> e Villaggi turistici<sup>6</sup> a 3-4 stelle</p>	<p>Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale)  Appartamenti ammobiliati per uso turistico  Immobili oggetto di locazione breve</p>	<p><b>Art.7 - Determinazione dell'imposta</b></p> <p>[...]</p> <p>4. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla sottostante classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale sul turismo, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.</p> <table border="1" data-bbox="770 869 1342 2047"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="770 869 1342 958"><b>Classificazione strutture e altre tipologie ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.)</b></th> </tr> <tr> <th data-bbox="770 958 890 1010"><b>Classe</b></th> <th data-bbox="890 958 1342 1010"><b>Descrizione</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="770 1010 890 1048"><b>A</b></td> <td data-bbox="890 1010 1342 1048"><b>Alberghi<sup>1</sup> a 5 stelle e 5 stelle lusso</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1048 890 1458"><b>B</b></td> <td data-bbox="890 1048 1342 1458"> <p>Alberghi<sup>1</sup> a 4 stelle e 4 stelle superior, <del>5 stelle e 5 stelle lusso</del>  Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence)<sup>2</sup> a 4 stelle  Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale)<sup>3</sup> a 4 soli  Strutture agrituristiche<sup>4</sup> a 5 <del>margherite</del> <b>girasoli</b>  <b>Campeggi<sup>5</sup> e Villaggi turistici<sup>6</sup> a 5 stelle</b></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1458 890 1827"><b>C</b></td> <td data-bbox="890 1458 1342 1827"> <p>Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior  Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 3 stelle  Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli  Strutture agrituristiche a 3-4 <del>margherite</del> <b>girasoli</b>  Campeggi<sup>5</sup> e Villaggi turistici<sup>6</sup> a 3-4 stelle</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1827 890 2047"><b>D</b></td> <td data-bbox="890 1827 1342 2047"> <p>Case e appartamenti <del>per</del> vacanza (gestione non imprenditoriale) - Appartamenti ammobiliati per uso turistico  Immobili oggetto di locazione breve <b>per uso turistico</b></p> </td> </tr> </tbody> </table>	<b>Classificazione strutture e altre tipologie ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.)</b>		<b>Classe</b>	<b>Descrizione</b>	<b>A</b>	<b>Alberghi<sup>1</sup> a 5 stelle e 5 stelle lusso</b>	<b>B</b>	<p>Alberghi<sup>1</sup> a 4 stelle e 4 stelle superior, <del>5 stelle e 5 stelle lusso</del>  Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence)<sup>2</sup> a 4 stelle  Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale)<sup>3</sup> a 4 soli  Strutture agrituristiche<sup>4</sup> a 5 <del>margherite</del> <b>girasoli</b>  <b>Campeggi<sup>5</sup> e Villaggi turistici<sup>6</sup> a 5 stelle</b></p>	<b>C</b>	<p>Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior  Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 3 stelle  Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli  Strutture agrituristiche a 3-4 <del>margherite</del> <b>girasoli</b>  Campeggi<sup>5</sup> e Villaggi turistici<sup>6</sup> a 3-4 stelle</p>	<b>D</b>	<p>Case e appartamenti <del>per</del> vacanza (gestione non imprenditoriale) - Appartamenti ammobiliati per uso turistico  Immobili oggetto di locazione breve <b>per uso turistico</b></p>
<b>Classificazione strutture ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.)</b>																	
<p>Alberghi<sup>1</sup> a 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle e 5 stelle lusso  Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence)<sup>2</sup> a 4 stelle  Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale)<sup>3</sup> a 4 soli  Strutture agrituristiche<sup>4</sup> a 5 margherite</p>																	
<p>Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior  Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 3 stelle  Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli  Strutture agrituristiche a 3-4 margherite  Campeggi<sup>5</sup> e Villaggi turistici<sup>6</sup> a 3-4 stelle</p>																	
<p>Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale)  Appartamenti ammobiliati per uso turistico  Immobili oggetto di locazione breve</p>																	
<b>Classificazione strutture e altre tipologie ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.)</b>																	
<b>Classe</b>	<b>Descrizione</b>																
<b>A</b>	<b>Alberghi<sup>1</sup> a 5 stelle e 5 stelle lusso</b>																
<b>B</b>	<p>Alberghi<sup>1</sup> a 4 stelle e 4 stelle superior, <del>5 stelle e 5 stelle lusso</del>  Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence)<sup>2</sup> a 4 stelle  Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale)<sup>3</sup> a 4 soli  Strutture agrituristiche<sup>4</sup> a 5 <del>margherite</del> <b>girasoli</b>  <b>Campeggi<sup>5</sup> e Villaggi turistici<sup>6</sup> a 5 stelle</b></p>																
<b>C</b>	<p>Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior  Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. - Residence) a 3 stelle  Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli  Strutture agrituristiche a 3-4 <del>margherite</del> <b>girasoli</b>  Campeggi<sup>5</sup> e Villaggi turistici<sup>6</sup> a 3-4 stelle</p>																
<b>D</b>	<p>Case e appartamenti <del>per</del> vacanza (gestione non imprenditoriale) - Appartamenti ammobiliati per uso turistico  Immobili oggetto di locazione breve <b>per uso turistico</b></p>																

<p>Alberghi a 1 e 2 stelle Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 2 stelle Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 2 soli</p> <p>Case per ferie, ostelli, affittacamere (room &amp; breakfast, locande) Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&amp;B - bed and breakfast) Strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale</p> <p>Siti internet di prenotazione alberghiera effettuata per mezzo di portali online o di intermediari telematici</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="778 190 890 376"><b>E</b></td> <td data-bbox="890 190 1356 376">Alberghi a 1 e 2 stelle Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 2 stelle Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 2 soli</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 376 890 824"><b>F</b></td> <td data-bbox="890 376 1356 824">Case per ferie, ostelli, affittacamere (room &amp; breakfast, locande) Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&amp;B - bed and breakfast) Strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale <b>a 1-2 girasoli Campeggi<sup>5</sup> a 1-2 stelle e Villaggi turistici<sup>6</sup> a 2 stelle</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 824 890 1010"><b>G</b></td> <td data-bbox="890 824 1356 1010"><b>Aree attrezzate di sosta temporanea</b> <b>Aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1010 890 1160"><b>W</b></td> <td data-bbox="890 1010 1356 1160">Siti internet di prenotazione alberghiera effettuata per mezzo di portali online o di intermediari telematici</td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1160 890 1272"><b>Z1</b></td> <td data-bbox="890 1160 1356 1272"><b>Strutture ricettive alberghiere non ricomprese nella presente classificazione</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1272 890 1384"><b>Z2</b></td> <td data-bbox="890 1272 1356 1384"><b>Strutture ricettive all'aria aperta non ricomprese nella presente classificazione</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1384 890 1496"><b>Z3</b></td> <td data-bbox="890 1384 1356 1496"><b>Strutture ricettive extralberghiere non ricomprese nella presente classificazione</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 1496 890 1608"><b>Z4</b></td> <td data-bbox="890 1496 1356 1608"><b>Altre tipologie ricettive non ricomprese nella presente classificazione</b></td> </tr> </table>	<b>E</b>	Alberghi a 1 e 2 stelle Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 2 stelle Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 2 soli	<b>F</b>	Case per ferie, ostelli, affittacamere (room & breakfast, locande) Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B - bed and breakfast) Strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale <b>a 1-2 girasoli Campeggi<sup>5</sup> a 1-2 stelle e Villaggi turistici<sup>6</sup> a 2 stelle</b>	<b>G</b>	<b>Aree attrezzate di sosta temporanea</b> <b>Aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici</b>	<b>W</b>	Siti internet di prenotazione alberghiera effettuata per mezzo di portali online o di intermediari telematici	<b>Z1</b>	<b>Strutture ricettive alberghiere non ricomprese nella presente classificazione</b>	<b>Z2</b>	<b>Strutture ricettive all'aria aperta non ricomprese nella presente classificazione</b>	<b>Z3</b>	<b>Strutture ricettive extralberghiere non ricomprese nella presente classificazione</b>	<b>Z4</b>	<b>Altre tipologie ricettive non ricomprese nella presente classificazione</b>
<b>E</b>	Alberghi a 1 e 2 stelle Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 2 stelle Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 2 soli																
<b>F</b>	Case per ferie, ostelli, affittacamere (room & breakfast, locande) Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B - bed and breakfast) Strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale <b>a 1-2 girasoli Campeggi<sup>5</sup> a 1-2 stelle e Villaggi turistici<sup>6</sup> a 2 stelle</b>																
<b>G</b>	<b>Aree attrezzate di sosta temporanea</b> <b>Aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici</b>																
<b>W</b>	Siti internet di prenotazione alberghiera effettuata per mezzo di portali online o di intermediari telematici																
<b>Z1</b>	<b>Strutture ricettive alberghiere non ricomprese nella presente classificazione</b>																
<b>Z2</b>	<b>Strutture ricettive all'aria aperta non ricomprese nella presente classificazione</b>																
<b>Z3</b>	<b>Strutture ricettive extralberghiere non ricomprese nella presente classificazione</b>																
<b>Z4</b>	<b>Altre tipologie ricettive non ricomprese nella presente classificazione</b>																
<p><b>CLASSIFICAZIONE L.R.E.R. 16/2004 e s.m.i.</b> 1) Alberghi = da 1 a 5 stelle o cinque stelle lusso con possibilità di classifiche intermedie definite “superior”. 2) R.T.A. = da 1 a 4 stelle. 3) C.A.V. in forma imprenditoriale = da 2 a 4 soli 4) Strutture agrituristiche da 1 a 5 margherite 5) Campeggi = da 1 a 4 stelle 6) Villaggi turistici = da 2 a 4 stelle.</p>	<p><b>CLASSIFICAZIONE L.R.E.R. 16/2004 e s.m.i.</b> 1) Alberghi = da 1 a 5 stelle o cinque stelle lusso con possibilità di classifiche intermedie definite “superior” <b>(art. 27)</b> 2) R.T.A. = da <del>1</del> <b>2</b> a 4 stelle <b>(art. 27)</b> 3) C.A.V. in forma imprenditoriale = da 2 a 4 soli <b>(DGR 802/2007)</b> 4) Strutture agrituristiche da 1 a 5 <b>margherite girasoli (DGR 1185/2015)</b> 5) Campeggi = da 1 a <b>4 5</b> stelle <b>(art. 27)</b> 6) Villaggi turistici = da 2 a <b>4 5</b> stelle <b>(art. 27)</b></p>																
<p><b>Art.8 - Esenzioni</b> 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: a. i minori;</p>	<p><b>Art.8 - Esenzioni</b> 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: a. i minori;</p>																

- b. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c. i genitori o accompagnatori che assistono minori di anni diciotto e portatori di handicap non autosufficienti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio in ragione di due persone per paziente;
- d. i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative;
- e. i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza;
- f. i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;
- g. i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola Media Superiore, a Corsi di formazione professionale, all'Università e all'Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso;
- h. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati;
- i. i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa;
- j. il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali o locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio, e non per servizi pagati da privati;
- k. gli ospiti a titolo gratuito per promozione da parte della struttura ricettiva;

[...]

- b. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c. i genitori o accompagnatori (massimo due persone per paziente) che assistono minori di anni diciotto ~~e portatori di handicap~~ **o disabili** non autosufficienti ~~degenti~~, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio ~~in ragione di due persone per paziente~~;
- d. i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative;
- e. i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza;
- f. i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;
- g. i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola ~~Media Superiore~~ **secondaria di secondo grado**, a Corsi di formazione professionale, all'Università e all'Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso;
- h. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati;
- i. i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa;
- j. il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali o locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio, e non per servizi pagati da privati;
- k. gli ospiti a titolo gratuito per promozione da parte della struttura ricettiva;
- l. i portatori di disabilità con invalidità del 100% e il loro accompagnatore (una persona per disabile).**

[...]

**5. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alla lett.l) è la consegna spontanea da parte dell'interessato al Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la disabilità. Nella medesima dichiarazione**

	<p>deve essere indicato il nominativo dell'accompagnatore per cui si richiede l'esenzione ed il codice fiscale di quest'ultimo, ovvero, per cittadini stranieri, il numero del passaporto o altro documento di riconoscimento valido.</p>
<p><b>Art.10 - Attività di controllo e di accertamento dell'imposta</b></p> <p>1. Il Comune o il soggetto affidatario della gestione dell'entrata effettua, secondo i termini e le modalità previsti dalle vigenti normative in materia fiscale, il controllo dell'imposta di soggiorno. Il Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno è tenuto a fornire, su richiesta del Comune o del soggetto affidatario della gestione dell'entrata, atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera e. del presente regolamento e la dichiarazione ministeriale resa nel rispetto delle modalità di cui al DM 29 aprile 2022.</p> <p>[...]</p> <p>3. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento comunale della riscossione coattiva e nel regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.</p>	<p><b>Art.10 - Attività di controllo e di accertamento dell'imposta</b></p> <p>1. Il Comune o il soggetto affidatario della gestione dell'entrata effettua, secondo i termini e le modalità previsti dalle vigenti normative in materia fiscale, il controllo dell'imposta di soggiorno. Il Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno è tenuto a fornire, su richiesta del Comune o del soggetto affidatario della gestione dell'entrata, <b>tutti gli</b> atti e documenti <b>conservati in relazione all'imposta di soggiorno, inclusi quelli</b> comprovanti le comunicazioni rese ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera e. del presente regolamento e la dichiarazione ministeriale resa nel rispetto delle modalità di cui al DM 29 aprile 2022.</p> <p>[...]</p> <p>3. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo <b>o atti di riscossione coattiva</b> sono contenute nel vigente <del>regolamento comunale della riscossione coattiva e nel</del> regolamento generale delle entrate <del>tributarie e patrimoniali</del> <b>comunali</b>.</p>
<p><b>Art. 11 - Sanzioni</b></p> <p>[...]</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del DL 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:</p> <p>a. Ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sua omissione;</p> <p>b. Ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla</p>	<p><b>Art. 11 - Sanzioni</b></p> <p>[...]</p> <p>4. <del>Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del DL 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:</del></p> <p><del>a. Ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sua omissione;</del></p> <p><del>b. Ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla</del></p>

<p>determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 (novanta) giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;</p> <p>c. Ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;</p> <p>d. Ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;</p> <p>e. Ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.</p> <p>[...]</p>	<p><del>determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 (novanta) giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;</del></p> <p><del>c. Ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;</del></p> <p><del>d. Ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;</del></p> <p><del>e. Ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.</del></p> <p><b>Si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.</b></p> <p>[...]</p>
---	---

**Richiamato** l'art. 13, comma 15-quater, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come inserito dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2019, n. 58, che prevede che i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno e del contributo di sbarco hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), perfezionata dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

**Dato atto** che:

- la presente deliberazione è stata istruita dalla Dott.ssa Morini Michela, EQ Responsabile della S.O. Tributi ed Entrate;

- il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Settore Tributi, Stazione unica appaltante e Partecipazioni, Dott. Andrea Minari;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

**Acquisiti** gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

**Acquisito** il parere di conformità di cui all’art. 62, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

**Ravvisata** la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL e s.m.i., per assicurare la decorrenza degli effetti delle norme regolamentari dal 1° gennaio 2025;

### **DELIBERA**

per tutto quanto illustrato e motivato in premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamato e riportato,

1. **di approvare**, ai sensi dell’articolo 52 D.Lgs. 446/1996, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla legge d’imposta, le seguenti modifiche ed integrazioni al testo del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. CC-2020-68 del 09/11/2020 e successive modifiche ed integrazioni:

- all’**art. 6**, rubricato “*Obblighi del Responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno*”:
  - al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «**Per i soggiorni effettuati a cavallo dei mesi il versamento va fatto in relazione al mese in cui il soggiorno termina.**»
- all’art. 7, rubricato “*Determinazione dell’imposta*”:
  - al comma 4, il prospetto denominato “*Classificazione strutture ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.)*” è integralmente sostituito dal seguente:

<b>Classificazione strutture e altre tipologie ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.)</b>	
<b>Classe</b>	<b>Descrizione</b>
<b>A</b>	<b>Alberghi<sup>1</sup> a 5 stelle e 5 stelle lusso</b>
<b>B</b>	<b>Alberghi<sup>1</sup> a 4 stelle e 4 stelle superior Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence)<sup>2</sup> a 4 stelle Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale)<sup>3</sup> a 4 soli Strutture agrituristiche<sup>4</sup> a 5 girasoli Campeggi<sup>5</sup> e Villaggi turistici<sup>6</sup> a 5 stelle</b>
<b>C</b>	<b>Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior</b>

	<b>Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 3 stelle</b> <b>Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli</b> <b>Strutture agrituristiche a 3-4 girasoli</b> <b>Campeggi<sup>5</sup> e Villaggi turistici<sup>6</sup> a 3-4 stelle</b>
<b>D</b>	<b>Case e appartamenti vacanza (gestione non imprenditoriale) -</b> <b>Appartamenti ammobiliati per uso turistico</b> <b>Immobili oggetto di locazione breve per uso turistico</b>
<b>E</b>	<b>Alberghi a 1 e 2 stelle</b> <b>Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 2 stelle</b> <b>Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 2 soli</b>
<b>F</b>	<b>Case per ferie, ostelli, affittacamere (room &amp; breakfast, locande)</b> <b>Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico</b> <b>Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&amp;B - bed and breakfast)</b> <b>Strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale a 1-2 girasoli</b> <b>Campeggi<sup>5</sup> a 1-2 stelle e Villaggi turistici<sup>6</sup> a 2 stelle</b>
<b>G</b>	<b>Aree attrezzate di sosta temporanea</b> <b>Aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturisticici</b>
<b>W</b>	<b>Siti internet di prenotazione alberghiera effettuata per mezzo di portali online o di intermediari telematici</b>
<b>Z1</b>	<b>Strutture ricettive alberghiere non ricomprese nella presente classificazione</b>
<b>Z2</b>	<b>Strutture ricettive all'aria aperta non ricomprese nella presente classificazione</b>
<b>Z3</b>	<b>Strutture ricettive extralberghiere non ricomprese nella presente classificazione</b>
<b>Z4</b>	<b>Altre tipologie ricettive non ricomprese nella presente classificazione</b>

CLASSIFICAZIONE L.R.E.R. 16/2004 e s.m.i.

1) Alberghi = da 1 a 5 stelle o cinque stelle lusso con possibilità di classifiche intermedie definite "superior" (art. 27)

2) R.T.A. = da 2 a 4 stelle (art. 27)

3) C.A.V. in forma imprenditoriale = da 2 a 4 soli (DGR 802/2007)

4) Strutture agrituristiche da 1 a 5 girasoli (DGR 1185/2015)

5) Campeggi = da 1 a 5 stelle (art. 27)

6) Villaggi turistici = da 2 a 5 stelle (art. 27)

- all'art. 8, rubricato "Esenzioni":
  - al comma 1, lettera c):
    - dopo le parole «minori di anni diciotto», le parole «e portatori di handicap» sono sostituite dalle parole «**o disabili**»
    - dopo le parole «non autosufficienti», è soppressa la parola «degenti»
    - dopo le parole «presso strutture sanitarie del territorio», sono sopresse le parole «in ragione di due persone per paziente»
  - al comma 1, lettera f), dopo le parole «iscritti alla Scuola» le parole «media superiore» sono sostituite dalle parole «**secondaria di secondo grado**»
  - dopo la lettera k., è aggiunta la seguente:  
**«I. i portatori di disabilità con invalidità del 100% e il loro accompagnatore (una persona per disabile).»**

- dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:  
**«5. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alla lett. l) è la consegna spontanea da parte dell'interessato al Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la disabilità. Nella medesima dichiarazione deve essere indicato il nominativo dell'accompagnatore per cui si richiede l'esenzione ed il codice fiscale di quest'ultimo, ovvero, per cittadini stranieri, il numero del passaporto o altro documento di riconoscimento valido.»**

- all'**art. 10**, rubricato "Attività di controllo e di accertamento dell'imposta":
  - al comma 1:
    - dopo le parole «su richiesta del Comune o del soggetto affidatario della gestione dell'entrata,» sono aggiunte le parole «**tutti gli**»
    - dopo le parole «atti e documenti», sono aggiunte le parole «**conservati in relazione all'imposta di soggiorno, inclusi quelli**»
  - al comma 3:
    - dopo le parole «per accertamento esecutivo», sono aggiunte le parole «**o atti di riscossione coattiva**»
    - dopo le parole «sono contenute nel vigente», sono soppresse le parole «regolamento comunale della riscossione coattiva e nel»
    - dopo le parole «regolamento generale delle entrate», le parole «tributarie e patrimoniali» sono sostituite dalla parola «**comunali**»
- all'**art. 11**, rubricato "Sanzioni":
  - il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente:  
**«4. Si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.»**

2. **di provvedere** all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;

3. **di dare atto** che:

- a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte al precedente punto 1., il testo regolamentare è aggiornato come da documento allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (**allegato A**);
- le modifiche ed integrazioni apportate dal presente atto al Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno entrano in vigore con l'esecutività del presente provvedimento, ma i loro effetti, ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale;
- il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Settore Tributi, Lotta all'Evasione e Partecipazioni Dott. Andrea Minari;

4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, per per assicurare la decorrenza degli effetti delle norme regolamentari dal 1° gennaio 2025.

*DELIBERAZIONE N. 69 DEL 11/11/2024*

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo [www.comune.parma.it](http://www.comune.parma.it).

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Criscuolo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
Alinovi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati:

1. All. A) Testo regolamento IDS coordinato

Nome file: (A) Regolamento IDS coordinato 2025.pdf